

Codice A1409A

D.D. 20 giugno 2017, n. 403

Acquisto di prodotti diagnostici ufficiali dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Accertamento sul cap. 16575 dell'entrata ed impegno sul cap. 111830/17 della somma di Euro 33.123,85 di cui Euro 3.011,26 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972.

L'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente la delega alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria, prevede anche la profilassi delle malattie infettive e diffuse del bestiame.

La diagnosi della tubercolosi, obbligatoria ai sensi del D.M. 592 del 15/12/95 è effettuata su tutti i capi bovini di età superiore a 24 mesi, nelle zone individuate dalla programmazione regionale e secondo la frequenza stabilita dal Piano Regionale Integrato relativo ai controlli di Sicurezza Alimentare (P.R.I.S.A.) approvato con D.D. 264 del 13/4/2017.

La produzione, il controllo ed il confezionamento della tubercolina PPD bovina, sono regolate dal capitolato tecnico allegato al D.M. 26 giugno 1981, ed avvengono in applicazione del D.Lvo n. 270 del 30/6/1993 che all'art. 2, comma 2 lett. f), indica tra le competenze dello Stato quella di richiedere agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali la produzione e la distribuzione dei presidi diagnostici e profilattici.

Con nota n. 600.2/24438/3586 del 23 maggio 1996 il Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità ha disposto che la produzione di tubercolina PPD bovina e aviaria fosse affidata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e a quello dell'Umbria e delle Marche.

L'acquisto avviene sulla base dei prezzi uniformi stabiliti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e concordati con il Ministero della Salute, con possibilità di contattare, in caso di difficoltà contingenti, Istituti produttori diversi da quello interpellato.

Dato atto che a seguito di specifica ricognizione presso le ASL, che tiene conto di una possibile evoluzione della situazione epidemiologica degli allevamenti del territorio piemontese, si è evidenziato un fabbisogno per la prosecuzione dell'attività nel secondo semestre dell'anno in corso pari a 194.350 dosi di tubercolina PPD bovina ed aviaria;

tenuto conto del materiale diagnostico attualmente in magazzino, la Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria ha richiesto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche la disponibilità alla fornitura del suddetto quantitativo.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche ha garantito il rispetto dei seguenti punti:

- 1) per consentire un utilizzo razionale, l'Istituto è tenuto a fornire alla Regione il prodotto diagnostico con scadenza superiore all'anno;
- 2) la consegna del materiale biologico da parte dell'Istituto dovrà essere effettuata direttamente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino – via Bologna n. 148, incaricato del controllo del materiale consegnato e del suo immagazzinamento, ed avvenire nei tempi indicati all'atto dell'ordine;

- 3) l'IZS di Perugia provvederà all'emissione di regolare fattura intestata a "Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria" – via Lagrange, 24 – Torino di volta in volta per ciascuna fornitura richiesta ed effettuata, allegando copia delle bolle di accompagnamento controfirmate dal responsabile del magazzino dell'I.Z.S. di Torino che prenderà in consegna il materiale;

La Regione provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse mediante accredito sul c/c bancario indicato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino è incaricato:

- della verifica delle condizioni del materiale alla sua consegna;
- delle operazioni di magazzinaggio della merce,
- della distribuzione delle dosi di prodotto richieste dalle ASL, previa autorizzazione del competente Settore regionale Prevenzione e Veterinaria.

Per quanto fin qui esposto, ritenuto di disporre l'impegno della somma di 33.123,85 sul cap. 111830/17 di cui Euro 3.011,26 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972, utili all'acquisto delle dosi di tubercolina PPD bovina ed avviare nel quantitativo corrispondente al fabbisogno del secondo semestre dell'anno in corso, e dato atto che la somma è impegnata su risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta,

tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

tenuto conto del comma 2 lettere a) e b) dell'articolo 20 del D.lgvo n. 118/2011 e s.m.i., che prevede che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di : fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni

attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011:

visto il Decreto del MEF del 23/1/2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

visto l'art. 63, comma 1, e comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs 50/2016, che autorizza , per ragioni di natura tecnica, l'affidamento diretto ad un operatore economico determinato;

Vista la L.R. 6 del 14.4.2017 " Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"

Vista la DGR 5 - 4886 del 20/4/2017 - Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

determina

- di accertare, per le ragioni in premessa esposte, sul cap. 16575/17 dell'entrata del bilancio regionale la somma di € 33.123,85, Codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA

-

TRANSAZIONE ELEMENTARE

Conto finanziario E.1.01.02.03.001 - Compartecipazione IVA - Sanità
TRANSAZIONE EUROPEA - 2 altre entrate

RICORRENTE: 1 Entrate ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 2 Entrate della Gestione sanitaria della Regione

- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 33.123,85 di cui € 3011,26 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972, disponibile sul cap. 111830/17 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (cod. beneficiario 96001), necessaria all'acquisto dei prodotti diagnostici per l'attuazione delle attività di risanamento degli allevamenti contro la tubercolosi bovina, nel corso del 2° semestre dell'anno 2017.

-

TRANSAZIONE ELEMENTARE

conto finanziario U.1.03.01.05.007 - materiali e prodotti per uso veterinario

COFOG 07.2 - Servizi non ospedalieri

TRANSAZIONE EUROPEA : 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea

RICORRENTE : 3 Spese ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

Beneficiario: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

P. IVA e C.F.: 00150090546

Importo: € 33.123,85

Responsabile del procedimento: Gianfranco Corgiat Loia

Modalità per l'individuazione del beneficiario: beneficiario individuato da Ministero della Salute con nota n. 600.2/24438/3586 del 23 maggio 1996 del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Gianfranco Corgiat Loia